



CITTA' DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

GABINETTO DEL SINDACO

PROT. N. 40277/40/Gab.

OGGETTO: DIRETTIVA PER L'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE GENERALI IN MATERIA DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE.

Come è noto, da qualche tempo, assistiamo ad un aumento delle richieste di iscrizione anagrafica nel territorio del Comune di Ragusa, che di fatto configura un vero fenomeno migratorio nella nostra Città. Le statistiche, in nostro possesso dimostrano che il fenomeno, in tutto il territorio nazionale ha assunto dimensioni tali che le Amministrazioni locali, sono costrette a governare, con tutti i mezzi che l'ordinamento giuridico appresta, e con le già esigue risorse finanziarie che sono destinate agli interventi nel campo sociale. E' in questo quadro che si colloca l'emanazione di un atto che non ha alcuna pretesa di risolvere la problematica legata ai flussi migratori, ma di intervenire, prioritariamente, perché nella fase dell'iscrizione anagrafica, l'attenzione si concentri sul rispetto delle norme che assicurano una cittadinanza civile, già nel territorio dell'Ente Locale.

L'Amministrazione Comunale intende, nello svolgimento dell'attività istituzionale, avviare una governance dei flussi migratori, ritenendo che ciò possa costituire non solo un'occasione per il rafforzamento dell'economia, ma un miglioramento della coesione sociale e la salvaguardia di condizioni di sicurezza sociale. Per questo, ha avviato una fase di programmazione per la ricerca di partners, da coinvolgere nell'immigrazione e tra queste ritiene fondamentale il contributo delle istituzioni comunitarie.

Infatti il processo di integrazione, implica l'intervento delle istituzioni comunitarie, con relative politiche organiche e coerenti, in grado di coniugare realismo e solidarietà, rispetto delle norme dei Paesi Membri, i quali devono assicurare, le condizioni di sicurezza, e di ordine pubblico per tutti i residenti nel territorio dello Stato, con il coinvolgimento di tanti attori, e combattere l'immigrazione clandestina e legale.

Infatti è di tutta evidenza, che la questione dell'immigrazione non può essere affrontata dal solo Ente Locale e quindi nel nostro caso del Comune di Ragusa, poiché siamo in presenza di problemi che riguardano l'accoglienza, la casa, l'integrazione.

Premesso, altresì, che la legge 24 dicembre 1954, n. 1228 ed il nuovo regolamento anagrafico della popolazione approvato con D.P.R 30 maggio 1989, n. 223, dispongono l'obbligo di registrare nell'anagrafe della popolazione residente qualsiasi cittadino, italiano o straniero, che intenda stabilire la propria dimora abituale in un comune;

- che l'art. 6, comma 7 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e successive modifiche ed integrazioni, stabilisce che, le iscrizioni e le variazioni anagrafiche dello straniero in possesso di regolari condizioni di soggiorno, sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani;

che il Consiglio europeo di Tampere (1999) ha affermato il principio che i paesi che fanno parte dell'Unione Europea devono garantire un equo trattamento dei cittadini dei Paesi terzi che soggiornano legalmente nel territorio degli Stati Membri

- che l'art. 15 del D.P.R. n. 394/1999 (Regolamento di attuazione del D. Lgs. 25.07.98, n. 286) dispone, espressamente, che le iscrizioni e le variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate nei casi e secondo i criteri previsti dalla legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e dal regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, come modificato dallo stesso D.P.R. 394/99;

- che l'art. 6, comma 5 del medesimo D. Lgs. 286/2007, prevede che, per le verifiche previste dallo stesso T.U. sulla disciplina dell'immigrazione o dal regolamento di attuazione, l'autorità di Pubblica sicurezza, quando vi siano fondate ragioni, richiede agli stranieri informazioni e atti comprovanti la disponibilità di un reddito da lavoro o da altra fonte legittima, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi nel territorio dello Stato;

- che il Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri", prevede all'art. 7, che il **cittadino dell'Unione Europea ha diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi quando:**

a) è lavoratore subordinato o autonomo nello Stato;

b) dispone per sé e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno oltre a disporre di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque a coprire tutti i rischi nel territorio nazionale;

c) è iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi come attività principale un corso di studi o di formazione professionale e dispone per sé e per i propri familiari sufficienti risorse economiche per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno. Le condizioni di cui sopra possono essere dichiarate ai sensi degli artt. 46-47- del D.P.R. n. 445/2000.

Rilevato che, i comuni e gli altri enti locali, al fine di dare piena attuazione alle norme che disciplinano la libera circolazione a soggiornare nei Paesi facenti parte dell'Unione, adottano provvedimenti i finalizzati a rimuovere ostacoli, che di fatto impediscono il pieno riconoscimento dei diritti e degli interessi riconosciuti agli stranieri nel territorio dello Stato, con particolare riguardo a quelli inerenti all'alloggio, alla lingua, all'integrazione sociale, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana;

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare il rispetto delle norme vigenti, di una cittadinanza civile a quanti scelgono come luogo di residenza il Comune di Ragusa, disporre l'attuazione di adeguate misure a carattere preventivo, atte ad accertare la sussistenza delle condizioni igienico sanitarie minime a garanzia della salubrità e dell'abitabilità degli alloggi, nei procedimenti connessi alla richiesta di iscrizione anagrafica. Tale misure, attuate sia negli interessi di quanti richiedono la residenza nel Comune di Ragusa, sia nell'interesse generale ad assicurare l'igiene e la sanità pubblica nonché l'ordine e la sicurezza pubblica, saranno effettuate contestualmente, al sopralluogo di verifica dei requisiti per la registrazione all'anagrafe della popolazione in applicazione del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223;

Considerato, che ai fini dell'assunzione della qualità di residente deve manifestarsi, nell'arco temporale minimo almeno una delle seguenti condizioni:

- iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente;

- residenza, da intendersi, secondo la definizione stabilita dall'articolo 43, comma 2, del Codice civile, come luogo di dimora abituale della persona entro i confini nazionali.

Con riferimento alla giurisprudenza civilistica prevalente, secondo la quale: "la residenza è determinata dall'abituale volontaria dimora di una persona in un dato luogo, sicché concorrono ad instaurare tale relazione giuridicamente rilevante sia il fatto oggettivo della stabile permanenza in

quel luogo, sia l'elemento soggettivo della volontà di rimanervi, la quale, estrinsecandosi in fatti univoci evidenzianti tale intenzione, è normalmente nel primo elemento";

- Evidenziato che l'art. 221 del T.U.L.L.S. (R.D. 27 luglio 1934, n. 1265) sostituito dall'art. 4 del D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425, in materia di rilascio del certificato di abitabilità, stabilisce che affinché gli edifici o parte di essi possano essere abitati, è necessario che il proprietario richieda il certificato di abitabilità al Sindaco, allegando alla richiesta il certificato di collaudo, la dichiarazione presentata per l'iscrizione al catasto dell'immobile e una dichiarazione del direttore dei lavori che certifichi lo stato di salubrità degli ambienti abitativi;

Considerato che, frequentemente, è stato riscontrato nel corso di accertamenti da parte della Polizia Locale della sussistenza dei requisiti previsti per ottenere l'iscrizione anagrafica, che gli alloggi occupati da richiedenti versano in un o stato di degrado incompatibile con il requisito dell'abitabilità, in quanto privi dei requisiti minimi di salubrità ambientale previste dalla legislazione vigente anche e soprattutto in relazione ai limiti di affollamento, che vengono quasi sistematicamente disattesi con grave pregiudizio alle condizioni igieniche dell'ambiente abitativo;

Dato atto, peraltro, che nell'accezione di abitazione si racchiude il significato ben più ampio di ambiente che deve possedere dei requisiti minimi di base ben definiti, che permettono ad ogni individuo di soddisfare i propri bisogni primari tra i quali le condizioni igienico sanitarie, lo svolgimento di attività lecite senza impedimenti e privazioni, convergendo sul fatto che la situazione abitativa può essere considerata un aspetto centrale della vita quotidiana di ciascun individuo;

Ritenuto, ove vengano meno i presupposti sopra enunciati, che detta carenza, possa determinare una limitazione del diritto soggettivo alla tutela della salute ed al benessere di ciascun individuo e dei suoi familiari, e che laddove se ne riscontri la necessità e l'urgenza per garantirne il suo esercizio, occorra intervenire in forza del potere-dovere riconosciuto in capo al Sindaco quale Autorità Locale Igienico Sanitaria e di Pubblica Sicurezza nei limiti delle funzioni affidategli dalla legge;

Riconosciuto, pertanto, indispensabile, alla luce di quanto sopra esposto, dover disporre l'attuazione di adeguate misure a carattere preventivo atte ad accertare la sussistenza delle condizioni igienico sanitarie minime poste a garanzia della salubrità e dell'abitabilità degli alloggi, nei procedimenti connessi alla richiesta di iscrizione anagrafica da porsi in essere contestualmente al sopralluogo di verifica dei requisiti per la registrazione all'anagrafe della popolazione in applicazione del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223;

Dato atto per contro, come la richiesta di iscrizione anagrafica, che costituisce un diritto soggettivo del cittadino, in linea generale non debba apparire vincolata da alcuna condizione (Circ. Ministero dell'Interno 29.05.1995, n. 8) al di fuori di quelle spressamente previste per legge, e che quindi gli esiti della verifica attuata con finalità preventive in ordine alla sussistenza dei requisiti di salubrità ambientale dell'alloggio, si pone non certo quale eventuale presupposto invalidante la stessa iscrizione, bensì quale distinto e autonomo atto di accertamento da cui può scaturire un diverso procedimento amministrativo, finalizzato finanche all'interdizione dell'utilizzabilità dell'alloggio indicato quale dimora abituale;

Considerato che, in forza di quanto stabilito dall'art. 54 comma 1 lett. d) del D.Lgs. 267/2000, al Sindaco, quale Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, compete la vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e ordine pubblico, informandone il Prefetto;

Vista la necessità di provvedere in merito con l'emanazione di adeguate direttive impartite agli uffici comunali competenti. Attesa la portata del fenomeno migratorio che comporta l'incremento delle richieste d'iscrizione anagrafica e quello collegato e diffuso di ordine igienico sanitario, che attiene ad esigenze contingibili ed inderogabili al fine di impedirne una sua incontrollabile espansione a tutela della salute, dell'ordine e della sicurezza pubblica;

Visto l'art. 43 1° e 2° comma del Codice Civile;

Vista la legge 24 dicembre 1954, n. 1228;

Visto il D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 (Regolamento di attuazione Legge n. 1228/54)

Visto il Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”;

Visto il D.P.R. n. 394/1999 (Regolamento di attuazione del D. Lgs. 25.07.98, n. 286);

Visto il Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 “Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri” ;

Viste le Circolari del Ministero dell’Interno n. 19 del 06 aprile 2007 e n. 45 del 08 agosto 2007;

Vista Circolare del Ministero della Salute prot. n. D.G. RUERI/II/12712/1.3.b;

Vista gli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

Visti gli art. 50 e 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);

Visto l’art. 12 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 come sostituito dall’art. 4 del D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425, in materia di rilascio del certificato di abitabilità;

Visto il R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) Titolo I, capo I;

DISPONE

Conformemente alla normativa che regola l’iscrizione anagrafica nel registro della popolazione residente e delle norme di attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio dello Stato Italiano, di stabilire quanto segue:

1) **ISCRIZIONE ANAGRAFICA DI CITTADINO ITALIANO:** al cittadino italiano che intende stabilire la propria residenza nel Comune di Ragusa si applica la normativa anagrafica di cui alla legge 24 dicembre 1954, n. 1228 e al D.P.R. 30 maggio 1989, n.223;

2) **ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEL CITTADINO DELL’UNIONE AVENTE UN AUTONOMO DIRITTO DI SOGGIORNO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 7, 9 E 19 DEL D.LGS. 06 FEBBRAIO 2007, N. 30:**

Il cittadino dell’Unione che intenda soggiornare nel territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi è tenuto ad iscriversi all’anagrafe della popolazione residente. Nei confronti del cittadino dell’Unione si applicano la legge ed il regolamento anagrafico. Al momento della richiesta d’iscrizione viene rilasciata all’interessato una attestazione, contenente il nome, il cognome, l’indirizzo del luogo di dimora abituale dichiarato e la data della presentazione dell’istanza d’iscrizione.

Oltre a quanto previsto per i cittadini italiani dalla normativa di cui al punto 1, per l’iscrizione anagrafica il cittadino dell’Unione deve produrre la seguente documentazione:

- nella ipotesi di soggiorno per motivi di lavoro, deve essere prodotta la documentazione attestante l’attività lavorativa subordinata o autonoma esercitata. A tal fine sono ritenuti documenti idonei a titolo esemplificativo atti a dimostrare la qualità di lavoratore subordinato l’ultima busta paga ovvero alternativamente il contratto di lavoro contenente gli identificativi INPS e INAIL, oppure la comunicazione di assunzione al CIP (Centro per l’impiego) o la ricevuta di denuncia all’INPS del rapporto di lavoro, ovvero la preventiva comunicazione all’I.N.P.S. dello stesso. I cittadini della Romania e della Bulgaria, dovranno inoltre esibire il nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione nei settori diversi da quello agricolo, turistico alberghiero, lavoro domestico e di assistenza alla persona, edilizio, metalmeccanico, dirigenziale e altamente qualificato, lavoro stagionale; detto nulla osta non sarà necessario per coloro che alla data del 1 gennaio 2007 già soggiornavano regolarmente sul territorio nazionale; in caso di lavoratore autonomo, sarà sufficiente il certificato d’iscrizione alla Camera di Commercio, ovvero l’attestazione di attribuzione di partita IVA da parte delle Agenzie delle Entrate; mentre per quanto riguarda l’esercizio di libere professioni sarà necessaria la dimostrazione dell’iscrizione all’albo del relativo ordine professionale;

- il cittadino dell’Unione che decida di soggiornare in Italia, senza svolgere un’attività lavorativa o di studio o di formazione professionale, deve dimostrare la disponibilità di risorse economiche

sufficienti al soggiorno, per sé e per i propri familiari. Tale disponibilità può essere dichiarata anche sotto forma di dichiarazione dall'interessato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. In tale circostanza tuttavia, preventivamente all'iscrizione anagrafica, dovrà essere attivata da parte degli uffici comunali, adeguata attività di indagine e verifica in ordine a quanto dichiarato in particolar modo in merito all'individuazione della provenienza e alla liceità della fonte da cui derivano le risorse economiche;

Per la quantificazione delle risorse economiche sufficienti si utilizza il parametro dell'importo dell'assegno sociale, consistente per l'anno 2007 in euro 5.061,68 annue. Tale importo viene considerato sufficiente per il soggiorno del richiedente e di un familiare. Deve essere raddoppiato nel caso di ulteriori uno o due familiari conviventi. Va triplicato se i familiari conviventi sono quattro o più di quattro. Nel calcolo del reddito complessivo va tenuto conto di eventuali ulteriori entrate da parte dei familiari conviventi (art. 29, c. 3, lett. b) del D. Lgs. 286/98);

TABELLA ESEMPLIFICATIVA

Limite di reddito

Numero componenti

€ 5.760,56

Solo richiedente o

Richiedente + un familiare

€ .11.521,12

Richiedente + due familiari o

Richiedente + tre familiari

€ 17.281,68

Richiedente + quattro familiari e oltre

In aggiunta alla disponibilità di adeguate risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari, il cittadino dell'Unione deve produrre la documentazione attestante la titolarità di una assicurazione sanitaria ovvero di altro titolo comunque denominato, idoneo a coprire tutti i rischi nel territorio nazionale che copra le spese sanitarie;

- nel caso in cui il soggiorno e la conseguente richiesta d'iscrizione anagrafica per motivi di istruzione o di formazione professionale l'interessato deve produrre la documentazione attestante l'iscrizione presso un istituto pubblico o privato riconosciuto, la titolarità di una polizza di assicurazione sanitaria e la disponibilità di risorse economiche, come specificate nel punto precedente; - all'accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dai punti di cui sopra, seguirà l'iscrizione anagrafica – subordinata tuttavia oltre che alla verifica dei richiamati requisiti, anche all'accertamento della dimora abituale – in merito alla quale verrà consegnato all'interessato il relativo certificato d'iscrizione. Quest'ultimo dovrà contenere il riferimento della norma ai sensi della quale è stato prodotto (art. 9 del D. Lgs. 30/2007). Analogo riferimento deve essere inoltre annotato nella scheda individuale d'iscrizione anagrafica dell'interessato. Con riguardo ai cittadini dell'Unione attualmente in possesso del permesso di soggiorno in corso di validità, e quindi già iscritti nei registri della popolazione residente, fino alla scadenza del titolo stesso nei loro confronti non sussiste l'obbligo di presentare la documentazione sopra indicata; ai fini della conservazione del diritto di soggiorno da parte dei cittadini dell'Unione, si applica il disposto dell'art. 7/3° comma del D. Lgs. 30/2007;

3) ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEL FAMILIARE DEL CITTADINO DELL'UNIONE, AVENTE LA CITTADINANZA DI UNO STATO MEMBRO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2 E 9 DEL D. LGS. 30/2007;

I familiari del cittadino dell'Unione aventi diritto di soggiorno ai sensi dell'art. 2, punto 2, del D. Lgs. n 30/2007 sono i seguenti: il coniuge, i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge; gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge. I cittadini dell'Unione in questione devono presentare, per l'iscrizione anagrafica, un documento d'identità ed un documento che attesti la qualità di familiare nei sensi soprarichiamati, o di familiare a carico. L'attestato della richiesta d'iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell'Unione. La qualità di vivente a carico

può essere attestata dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 46 del D.P.R. 445/2000 il cui contenuto dovrà successivamente essere accertato da parte degli uffici comunali mediante successivi appositi controlli e verifiche.

4) ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEL FAMILIARE DEL CITTADINO DELL'UNIONE, NON AVENTE LA CITTADINANZA DI UNO STATO MEMBRO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 9 E 10 DEL D. LGS. N. 30/2007.

Il titolo di soggiorno del familiare del cittadino dell'Unione, non avente la cittadinanza di uno Stato membro è la "Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione". Essendo l'iscrizione anagrafica dello straniero – nel quadro normativo attuale - subordinata alla regolarità del soggiorno (art. 6, c. 7, d. leg.vo n. 286/1998), per questa categoria di soggetti l'iscrizione anagrafica resta subordinata al rilascio da parte della Questura del richiamato titolo in corso di validità; ai fini della conservazione del diritto al soggiorno per i familiari dei cittadini dell'Unione, si applica il disposto di cui agli articoli 11 e 12 del D. lgs. n. 30/2007;

5) ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEL CITTADINO STRANIERO EXTRACOMUNITARIO)

Nell'ipotesi di iscrizione anagrafica per il soggiorno nel territorio nazionale da parte del cittadino straniero (extracomunitario), oltre a quanto previsto per i cittadini italiani dalla normativa generale dell'anagrafe della popolazione, gli interessati ai sensi del D. Lgs. 268/98, dovranno presentare la seguente documentazione:

- carta di soggiorno in corso di validità ovvero prova attestante la richiesta di rinnovo della stessa inoltrata alla Questura di Ragusa qualora già scaduta;
- nel caso della carta di soggiorno scaduta ed in corso di rinnovo, analogamente a quanto previsto per i cittadini dell'Unione, il cittadino straniero deve comunque dimostrare di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore il livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria;
- passaporto valido con regolare visto d'ingresso;
- dell'avvenuta iscrizione anagrafica deve essere data debita comunicazione alla Questura di Ragusa;

DISPONE

che in aggiunta alle norme di applicazione della normativa generale che concerne l'iscrizione anagrafica nel registro della popolazione residente così come sopra esposte, venga stabilito quanto segue:

- in attuazione del disposto di cui all'art. 3 della Legge 24.12.1954, n. 1228, che siano confermate e mantenute in capo al Sindaco le funzioni di Ufficiale di Anagrafe, con facoltà di delega secondo termini e modalità previste dall'art. 2 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223;
- che ai sensi del disposto di cui agli articoli 20 e 24 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, all'interno del registro generale della popolazione residente di Ragusa venga adeguatamente aggiornata e potenziata l'efficienza del già operativo registro composto dalle schede individuali degli stranieri iscritti, dove sono comunque indicate la cittadinanza, la data di scadenza del permesso di soggiorno o il rilascio o rinnovo della carta di soggiorno ovvero ogni variazione e utile informazione ad essa relativa;
- che contestualmente all'accertamento della dimora abituale eseguito ai fini dell'iscrizione anagrafica nel registro della popolazione residente di Ragusa da parte di chiunque ne presenti richiesta, venga attuata con finalità preventive atte alla salvaguardia dell'igiene pubblica e della salubrità ambientale a tutela degli interessati, un'attività di verifica volta ad accertare il persistere dei requisiti igienico sanitari dell'alloggio indicato per l'uso abitativo, attivando qualora necessario, gli opportuni controlli da parte degli organi tecnici competenti finalizzati ad accertarne la fruibilità a tale uso;
- che nell'ipotesi di richiesta d'iscrizione anagrafica da parte di soggetti nei confronti dei quali, per notizie ed informazioni direttamente acquisite ovvero per atti emessi e/o provvedimenti precedentemente adottati da parte dell'Autorità Giudiziaria e/o di Pubblica Sicurezza, venga accertato nei confronti dei medesimi un presunto *status di* pericolosità sociale tale da porre a rischio

il mantenimento e la salvaguardia dell'ordine la sicurezza pubblica, preventivamente alla sua iscrizione anagrafica, ne venga data debita informazione alla Prefettura ed alla Questura di Ragusa;
- di istituire al fine di quanto stabilito al punto precedente, un gruppo di lavoro costituito dall'Ufficiale d'Anagrafe e da appartenenti alla Polizia Locale, con il compito di acquisire e sottoporre al Sindaco gli elementi conoscitivi atti a consentirgli di valutare la necessità, ove ne sussistano i motivi, di inoltrare l'informativa preventiva al Prefetto e al Questore di Ragusa .

I N C A R I C A

gli Uffici comunali e più precisamente l'Ufficio Demografici e il Servizio di Polizia Locale a dare piena e completa attuazione a quanto disposto dal presente provvedimento.

A V V I S A

Che la presente direttiva, resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, sul sito internet del Comune di Ragusa

A V V E R T E

che ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n° 241, contro la presente direttiva è ammesso, nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione, ricorso gerarchico al Prefetto di Ragusa (D.P.R. 4 novembre 1971, n° 1199), oppure, in via alternativa ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia nel termine di 60 giorni dalla notificazione (legge 6 dicembre 971, n° 1034).

Manda il presente provvedimento perché ne abbiano legittima conoscenza:

Al Prefetto di Ragusa

Al Questore di Ragusa

Al Comando Provinciale dei Carabinieri di Ragusa

Al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ragusa

Ragusa 21 maggio 2008

IL SINDACO
Nello Dipasquale